

**GARA EUROPEA A LOTTI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E  
SUPPORTO TECNICO E PER LA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE  
DELLA SERVER FARM NEL PERIODO 2017-2019  
(N. 10/16)**

**INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

Si porta a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate alla procedura in oggetto le richieste di chiarimenti pervenute, con le rispettive risposte:

- 1) **Si chiede di confermare che, ferma restando la responsabilità solidale del concorrente, non costituisce subappalto, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 105 del D. lgs n. 50/2016 (ivi compreso il limite del 30%), l'affidamento delle relative attività ad imprese terze legate al concorrente in forza di accordi quadro preesistenti alla gara e utilizzati dalla società aggiudicataria stabilmente, nell'ambito della propria attività di impresa, per la realizzazione di infrastrutture di rete. In tali casi, invero, il venir meno del nesso di derivazione tra contratto di affidamento a terzi e contratto d'appalto impedisce che la fattispecie possa ricondursi all'istituto del subappalto, così come affermato dalla giurisprudenza con riguardo all'ipotesi dell'esecuzione dell'appalto mediante concessionari dell'appaltatore (o soggetti ad esso stabilmente legati da vincoli contrattuali preesistenti), sul presupposto che "... il contratto di subappalto è un contratto non autonomo, esistente e possibile solo se collegato con un contratto di appalto.." (Tar Lazio, sez. III, 11 settembre 2003, n. 7587; Tar Veneto n. 2817/2003). E' invero pacifico che il subappalto è un contratto d'appalto il quale, tuttavia, si caratterizza per la "derivazione da altro contratto d'appalto" (cfr. Cass. civ., 22.6.2012, n. 10439, 21.10.2009, n. 22344 e 7.3.2008, n. 6208). Nell'ipotesi appena prospettata, invece, il rapporto tra il concorrente e l'affidatario potrebbe tutt'al più ricondursi all'istituto della subfornitura, disciplinato dalla legge n. 192/1998, con il quale s'intende qualsiasi contratto strumentale allo svolgimento dell'attività d'impresa, la quale si differenzia dall'appalto in quanto "mentre l'appalto è caratterizzato dall'autonomia dell'appaltatore (che, per perseguire il risultato dell'opera, non deve solo attenersi alle norme tecniche e alle direttive dell'appaltante, ma deve opporre le eventuali necessarie obiezioni di ordine tecnico), la subfornitura è caratterizzata dal controllo diretto ed integrale sull'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa committente, al punto che il subfornitore è privo di autonoma capacità valutativa in ordine alla congruità delle prescrizioni" (Trib. Catania, 9.7.2009). L'attività dell'impresa terza è infatti incorporata nel ciclo produttivo del concorrente, a prescindere dal singolo contratto d'appalto.**

Si evidenzia che non rientrano nella categoria del subappalto gli accordi con imprese terze preesistenti alla partecipazione alla presente procedura che si configurano come forme di ottimizzazione gestionale dell'impresa mediante decentramento produttivo delle attività, conservando la propria autonomia a prescindere dall'appalto aggiudicato.

Tali accordi, configurabili come subforniture, si differenziano dal subappalto purché non si riferiscano, espressamente o implicitamente, ad altro contratto principale funzionale alla realizzazione di un'opera, all'erogazione di un servizio o alla prestazione di un dare verso una pubblica committenza.

Nel caso di specie, il CSI-Piemonte si riserva di richiedere la presentazione di tali contratti quadro al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti della subfornitura.

Si precisa, inoltre, che il contratto di subfornitura non è soggetto alla responsabilità solidale vigente tra Committente, Appaltatore e Subappaltatore come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 2/2013 a cui si rimanda.

**2) (Lotto 3 Software VMWARE): Con riferimento a quanto previsto al paragrafo 4.3 del capitolato speciale di appalto si chiede di confermare che quanto richiesto prevede la fornitura dei servizi a credito diretti da parte del vendor;**

Come precisato nell'articolo 4.3 dei Requisiti Tecnici del Capitolato Speciale d'Appalto, i servizi professionali richiesti con la metrica dei crediti PSO sono esclusivamente finalizzati all'attivazione del servizio Technical Account Manager (TAM) nei termini con cui esso è definito dal Vendor VMware e come descritti nell'articolo succitato. Si conferma con ciò che non sono ammessi servizi a credito che non possano consentire l'attivazione del suddetto servizio.

**3) (Lotto 3 Software VMWARE): Nella fornitura delle tecnologie richieste si richiede di confermare l'obbligatorietà di utilizzare esclusivamente Licensing acquisito mediante contratti di tipo ELA, e non di tipo OEM oppure libere acquisite sul mercato, essendo CSI soggetto "in house providing" con il vincolo normativo di lavorare esclusivamente per i propri consorziati.**

Come riportato nell'articolo 1 dei Requisiti Tecnici del Capitolato Speciale d'Appalto, dove è descritto il contesto di utilizzo delle licenze oggetto della fornitura, le licenze dovranno consentire l'evoluzione dell'attuale infrastruttura virtuale e pertanto dovranno essere intestate a CSI-Piemonte (e conseguentemente destinate a qualsivoglia utilizzo da parte del CSI-Piemonte nell'ambito delle attività istituzionali del Consorzio).

Le licenze fornite non dovranno prevedere vincoli rispetto al loro utilizzo su hardware particolare o specifico (pertanto non saranno ammesse licenze OEM).

Le licenze fornite dovranno essere liberamente utilizzabili da parte del CSI-Piemonte a complemento oppure in abbinamento alle licenze già di proprietà del CSI-Piemonte, precedentemente acquisite tramite la stipula di contratti Enterprise License Agreement (ELA).

Torino, 27 gennaio 2017

Firmato digitalmente dal  
Responsabile del Procedimento  
(Franco Ferrara)